

ALL. A

STATUTO

"MODICA ACQUE e DEURAZIONE S.R.L."

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione " **MODICA ACQUE e DEOURAZIONE S.R.L.**" (di seguito denominata "Società").

1.2 La società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente indicato come "Testo Unico"), nonché dal presente statuto, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale e comunitaria ad essa applicabile.

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha la propria sede legale nel Comune di Modica, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 La società, per lo svolgimento della propria attività, può usufruire di strutture nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Modica.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

3.2 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

OGGETTO

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto esclusivo la prestazione di servizi funzionali e/o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative aziende interamente partecipate e consorziate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto ed in particolare ha per oggetto le attività di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 2 del richiamato Testo Unico.

4.2 Per conseguire la suddetta finalità la società, con mezzi, strutture e personale proprio, può esercitare le seguenti attività, comunque da ricomprendere in appositi contratti di servizio stipulati con il Comune di Modica ovvero con le aziende dallo stesso partecipate e consorziate sulle quali lo stesso Comune esercita il controllo analogo diretto:

- a) Gestione dei servizi di depurazione delle acque;
- b) Smaltimento di fanghi ed altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
- c) Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;
- d) Recupero, valorizzazione, riutilizzo e distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;
- e) Altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di acque, energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;
- f) Svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate.

4.3 La società potrà operare nell'ambito territoriale del Comune di Modica ed, in ossequio all'art.16, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016, produrrà oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dallo stesso Comune. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.4 Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale, devono essere adottate con le modalità di cui all'art. 7, comma 7 del testo unico.

4.5 Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società che non siano direttamente o indirettamente partecipate interamente dal Comune di Modica.

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI

Articolo 5

Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) ed è interamente posseduto dal socio unico Comune di Modica.

5.2 Non è ammessa la cessione della quota di partecipazione del Comune di Modica ad alcuno, né in tutto né in parte, in quanto la società è costituita per rimanere a socio unico.

Articolo 6

Finanziamenti del socio

6.1 La società può acquisire dal socio versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

6.2 Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

6.3 I finanziamenti del socio sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

ASSEMBLEA DEL SOCIO

Articolo 7

Convocazione dell'Assemblea

7.1 L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Modica.

7.2 L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni volta che l'amministratore unico lo ritenga opportuno ed in ogni caso quando ne è fatta domanda dal socio e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

7.3 In caso di impossibilità da parte dell'amministratore unico o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dai sindaci o dal revisore.

7.4 L'assemblea viene convocata con avviso comunicato al socio, all'amministratore unico ed ai sindaci, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano con firma per ricevuta, fatta pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata A.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dal socio, dall'amministratore unico e dai sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

7.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea e può altresì essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

7.6 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti l'organo di controllo non presenti, mediante raccomandata A.R., fax o e-mail.

Articolo 8

Competenza dell'Assemblea

8.1 L'assemblea esercita le funzioni di indirizzo e decisionali ed in particolare ad essa spetta di:

- a) approvare i bilanci di esercizio entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nominare l'amministratore unico e determinarne l'eventuale compenso;
- c) nominare i componenti del collegio sindacale, nonché il suo presidente ed eventualmente il revisore, anche in questo caso determinandone i compensi;
- f) approvare preventivamente, anche ai fini dell'esercizio del controllo, i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali;
- g) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati;
- h) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni simili di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- i) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dall'amministratore unico o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

8.2 Nel caso in cui l'assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico dell'amministratore unico e questi non le rispetti, il socio potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca dell'amministratore.

Articolo 9

Diritto d'intervento

9.1 I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato. Il socio, al fine di intervenire all'assemblea, potrà farsi rappresentare anche da un soggetto non socio.

9.2 La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le eventuali successive convocazioni della stessa, dovrà essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

9.3 Il diritto di intervento all'assemblea deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

9.4 Il rappresentante del socio potrà eventualmente essere sostituito esclusivamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Articolo 10

Deliberazioni dell'Assemblea e loro verbalizzazioni

10.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico.

10.2 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto per atto pubblico e trascritto senza indugio nel libro delle decisioni del socio.

Articolo 11

Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

11.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

11.2 Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e di far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

11.3 Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

11.4 In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario.

11.5 Il presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi.

Articolo 12

Organo Amministrativo

12.1 La Società è amministrata da un amministratore unico, egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, in particolare egli opererà sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

12.2 L'amministratore può essere scelto anche fra non soci, non potrà essere un dipendente del Comune di Modica e dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del Testo Unico.

12.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

12.4 Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal d.lgs.n. 175/2016 e dal d.lgs.n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni

12.5 L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 13

Rappresentanza

13.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spetta all'amministratore unico, nell'ambito dei poteri attribuiti ed in ottemperanza alle disposizioni del codice civile.

Articolo 14

Compensi all'organo amministrativo

14.1 Il compenso dell'amministratore unico viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e, in particolare, nel rispetto delle procedure disciplinate dall'Art. 11 del Testo Unico.

14.2 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo

15.1 Conformemente alla natura di Società in house providing, l'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'assemblea ovvero delle indicazioni dell'organo politico competente per il controllo, nonché di ogni altra pattuizione funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

15.2 Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16

Decadenza dalla carica di Amministratore

16.1 Gli amministratori della Società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrato il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decadono dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

Articolo 17

Controllo analogo del socio

17.1 La Società opera esclusivamente su incarico e committenza del Comune di Modica che esercita su di essa il controllo analogo, verificando la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione controllante ed esercitando il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

17.2 Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione pubblica e comunicati alla Società.

17.3 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate dal Comune di Modica nel rispetto della normativa di settore o individuate in seno ai singoli contratti di servizio.

17.4 L'organo amministrativo, in aggiunta a quanto legislativamente o altrove previsto, dovrà trasmettere semestralmente al Comune di Modica la seguente documentazione:

- a) una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b) copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c) gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- d) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- e) un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- f) un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- g) il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

17.5 L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati sui documenti programmatici, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

17.6 La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

17.7 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata al fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

17.8 La Società inoltre deve indicare nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

17.9 La Relazione annuale sul governo societario, che è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea per la sua approvazione, da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

Articolo 18

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della Società

18.1 La società applica la normativa sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, tenute presenti le dimensioni e le caratteristiche organizzative nonché l'attività svolta dalla società.

18.2 Alla società è vietato:

- a) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- b) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

18.3 Si applicano alla società tutti gli altri divieti e limiti previsti dalla legge per le società a controllo pubblico.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19

Tipologia

19.1 Quale organo di controllo l'assemblea potrà nominare il collegio sindacale o un revisore.

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria a prescindere dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2477 del codice civile in quanto trattasi di società a controllo pubblico ai sensi dell'art.3, comma 2 del Testo Unico.

19.3 Come per l'organo amministrativo, anche per i componenti l'organo di controllo è previsto l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del Testo Unico.

Articolo 20

Collegio Sindacale

20.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

20.2 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea.

20.3 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20.4 L'assemblea che procede alla nomina del collegio designa il presidente del collegio sindacale e determina il compenso dei sindaci.

20.5 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del collegio sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

21.1 Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'assemblea, il collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori, oppure un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.2 Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo legale dei conti deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

21.3 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 22

Parità di genere

22.1 La società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni nella composizione degli organi sociali di natura collegiale.

22.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

22.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

22.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del collegio sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

22.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

BILANCIO

Articolo 23

Chiusura esercizio sociale

23.1 Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 L'amministratore unico e l'assemblea, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al bilancio.

23.3 Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

23.4 Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 l'amministratore unico dovrà predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informerà annualmente l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario redatta a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 24

Riparto utili

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale finché questa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, verranno accantonati o destinati a favore di riserve straordinarie secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

Articolo 25

Codice Antimafia ed Anticorruzione

25.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

25.2 Compete all'organo amministrativo la individuazione avanti i terzi e nei pubblici registri del titolare effettivo delle partecipazioni sociali ed ogni conseguente adempimento.

Articolo 26

Obblighi di pubblicità e carta dei servizi

26.1 La società è onerata degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente nonché del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire la trasparenza della propria attività gestionale.

26.2 La società è onerata della redazione e dell'aggiornamento della carta dei servizi, anch'essa soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Articolo 27

Obblighi di informazioni

27.1 La società è onerata dell'informazione relativa alle proprie attività svolte sia nei confronti del Consiglio Comunale che dell'utenza.

SCIoglimento - RINVIO – CONTROVERSIE

Articolo 28

Scioglimento

28.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze, i poteri, gli eventuali compensi, nonché le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori.

28.2 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito al Socio.

Articolo 29

Rinvio alle disposizioni di legge

29.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 30

Controversie

30.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra il socio e la società, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Ragusa.